



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 14/2024

17 maggio 2024

IL GIUDICE SPORTIVO

- etto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 13.5.2024) redatto nei confronti di un sostenitore non tesserato, identificato quale genitore di , atleta tesserato per la della società , redatto in occasione del Campionato Italiano Gold categoria Giovani, gara svolta il 13 maggio 2024 in Riccione;
- ritenuto che si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva della società;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione alla Società, con mail della Segreteria Federale;
- decorso infruttuosamente il termine a difesa, senza che la società fornisse alcun tipo di spiegazione in ordine all'accaduto;
- ritenuto che la condotta del sostenitore vada sanzionata con il minimo della pena, attese la tenuità del fatto, la circostanza che l'ordine appare essere stato turbato per pochi minuti e l'assenza di frasi ingiuriose;

P.Q.M.

commrina alla società la sanzione di € 200,00 (duecento,00) di multa, per responsabilità oggettiva per fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento (ai sensi dell'art. 20, I° comma, RdG) il 31 maggio 2024, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Federale, competente all'esecuzione delle sanzioni.

Avverte la Società che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale, ai sensi dell'art. 20, II comma, R.d.G., salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 23, III comma R.d.G..

Manda alla Segreteria Federale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo

Lo Schiavo
Gaspare